



Teresa Di Girolamo
N O T A I O

Repertorio N. 17449

Raccolta N. 9680

DELIBERA DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici del mese di dicembre dell'anno due-milaventiquattro, in Reggio nell'Emilia alla Via Kennedy n. 17, presso la sede della società "PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", alle ore diciassette e minuti dieci.

16 = 12 = 2024

Avanti a me Dottoressa TERESA DI GIROLAMO, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Reggio Emilia, ivi residente con lo studio alla Via Emilia a San Pietro n. 49,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società

"PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
con sede in Reggio nell'Emilia alla Via Kennedy n. 17, codice fiscale, Partita I.V.A e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02603430352, numero REA 296935, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"PARTE STRAORDINARIA

1) Adozione Nuovo Statuto."

E' PRESENTE

FANTUZZI PATRIZIA, nata a Reggio nell'Emilia l'8 maggio 1972, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi chiede di redigere il presente verbale di assemblea.

A ciò aderendo, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale, la costituita Patrizia FANTUZZI la quale

CONSTATATO

-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione in questa sede il giorno 15 dicembre 2024 alle ore 07.00 (sette) ed in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ore 17.00 (diciassette) mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare inviato agli aventi diritto nei termini e con i mezzi previsti dall'art. 26 dello statuto sociale;

-che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

-che sono presenti, in proprio o per delega, i soci che risultano dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**;

Registrato a

Reggio Emilia

il 10/01/2025

al N. 297 serie 1T

con Euro 200,00

Iscritto al Registro

delle Imprese

dell'Emilia

in data 15/01/2025

prot. n. 2974/2025

del 10/01/2025

-che le deleghe, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

-che tutti i soci intervenuti o rappresentati in assemblea sono regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e legittimati ad esercitare il diritto di voto nella presente assemblea ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale;

-che per l'organo amministrativo sono presenti:

---se medesima, Presidente;

--- Agosti Annamaria, Vice Presidente

--- Badagliacca Giovanna, Consigliera

--- Tagliazucchi Simona, Consigliera

--- Faccin Maria Teresa, Consigliera

--- Canovi Mariachiara, Consigliera

--- Moretti Luca Consigliere

-che la società non ha organo di controllo;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola la Presidente, la quale spiega agli intervenuti che si rende opportuno modificare alcuni punti dello statuto sociale.

Illustra le modifiche che propone di adottare comparando il testo dello statuto vigente al nuovo testo proposto, nel quale le modifiche sono evidenziate in rosso. Il testo con le modifiche in evidenza e la comparazione all'attuale statuto, già inviato alle parti, viene proiettato sull'axischermo.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità e per alzata di mano

DELIBERA

A) di approvare il nuovo testo di statuto che, nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**;

B) di dare mandato all'organo amministrativo di compiere tutte le attività necessarie od opportune per l'esecuzione di quanto deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti ventuno.

La costituita mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia, in parte a mano di mio pugno su fogli uno per facciate tre ho dato lettura alla componente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore diciotto e minuti venticinque.

FIRMATO

PATRIZIA FANTUZZI

TERESA DI GIROLAMO NOTAIO SIGILLO

PROGETTO CRESCERE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

Reggio Emilia - Via Kennedy n. 17

Cod. Fisc. n. 02603430352

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 296935

Albo delle Cooperative al n. A232146

18 GOZZI LUCIANO

DELEGA DONADELLI DONATELLA
Donatello Donatello

19 LORENZINI ERICA

Erica Lorenzini

20 MOLON MARTINA

Martina Molon

21 MORATTI LUCA

Luca Moratti

22 PEDRINELLI EMANUELA

Emanuela Pedrinelli

23 PEDRONI VALENTINA

DELEGA FRUTINO VALENTINA
~~DONADELLI~~
Valentino Frutino

24 PORRO GRAZIANA

Graziana Porro

25 TAGLIAZUCCHI SIMONA

Simona Tagliazucchi

26 VERONI CECILIA

Cecilia Veroni

27 VESCOGNI LISA

Lisa Vescogni

28 ZIZZI LUCA


DELEGA DONADELLI DONATELLA
Donatello Donatello

INVITATI PRESENTI

ROBERTO MAGNANI

BENEDIZIA VALENTINA

Roberto Magnani



PROGETTO CRESCERE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE

Reggio Emilia – Via Kennedy n. 17

















Cod. Fisc. n. 02603430352

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 296935

Albo delle Cooperative al n. A232146

ELENCO PRESENZE

Assemblea soci 16.12.2024

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 AGOSTI ANNAMARIA |  |
| 2 BADAGLIACCA GIOVANNA |  |
| 3 BONACINI SILVIA |  |
| 4 CANOVI MARIACHIARA |  |
| 5 CARLUCCI CRISTINA |  |
| 6 CASALI ARIANNA | DELEGA COSTI CHIARA
 |
| 7 CASTIELLO MORENA CARMEN |  |
| 8 COLUCCIO ELENA |  |
| 9 COSTI CHIARA |  |
| 10 DAVOLI MARIA ISABEL |  |
| 11 DONADELLI DONATELLA |  |
| 12 FACCIN MARIA TERESA |  |
| 13 FANTUZZI PATRIZIA |  |
| 14 FERRETTI VALENTINA | ASSENTE |
| 15 FONTANA ANDREA |  |
| 16 FONTANA GIULIA |  |
| 17 FRUTTINO VALENTINA |  |

Nuovo Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, con sede nel comune di Reggio Emilia la società cooperativa denominata "PROGETTO CRESCERE Società cooperativa sociale".

La ragione sociale potrà essere abbreviata per fini commerciali nelle sigle "PROGETTO CRESCERE Cooperativa Sociale", "PROGETTO CRESCERE s.c.s.", "PROGETTO CRESCERE", sempre che vi siano altri dati idonei ad identificare inequivocabilmente la cooperativa.

Ferma la competenza dell'Assemblea per l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, la Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, unità locali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in luoghi diversi da quello di ubicazione della sede principale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilaottanta 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1. lett. A) 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.


La società intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

I principi ispiratori:

1. concorrere all'attuazione di una educazione permanente

Patrizia Padellaro

1
Patrizia Padellaro



della persona, pensandola come soggetto libero, volta alla responsabilità ed autonomia individuale, propensa alla partecipazione attiva, creativa e rispettosa della vita familiare e comunitaria nelle sue differenti espressioni aggregative;

2. essere un luogo di confronto, di ascolto per cercare una risposta ai bisogni del tempo presente, lavorando con famiglie e territorio come co-costruttori del benessere, dell'autonomia e dell'autodeterminazione della persona, riconoscendone la dignità della capacità di scelta.

3. contribuire alla costruzione dell'innovazione sociale, promuovendo e offrendo una risposta flessibile ai cambiamenti che si leggono nei diversi contesti in cui è chiamata ad operare.

4. promuovere la salute, la salute mentale e il benessere nei diversi contesti di vita e professionali;

5. sostenere e promuovere il prendersi cura della persona nel suo ciclo di vita, anche con difficoltà transitorie o permanenti, nonché del suo contesto relazionale considerando sempre la persona nella sua unicità. La centralità della cura non è rappresentata unicamente dalla risoluzione del sintomo, ma da una valorizzazione dei punti di forza, ciò anche in osservanza delle diverse leggi nazionali ed internazionali volte all'integrazione e all'inclusione dei soggetti disabili/con disturbi del neurosviluppo/con quadri sindromici/disturbi del comportamento/difficoltà/condizioni di svantaggio permanenti o transitorie;

6. ricercare e sviluppare inedite e creative forme di risposta ai bisogni sociali, educativi e sanitari, valorizzando la ricerca applicata alle caratteristiche di un dato territorio, rispettandone la storia, la cultura e il senso di appartenenza;

7. Promuovere benessere sociale attraverso una cultura attenta della prevenzione del danno, nonché favorendo un'idea di società e ambiente di vita volti alla sostenibilità, al rispetto e cura di sé, alla tutela dei diritti delle persone, in particolare dei minori, degli adolescenti, delle donne, degli anziani e di coloro che si trovano in una condizione di vulnerabilità o svantaggio, contrastando ogni forma di violenza e di discriminazione;

8. favorire lo sviluppo di ambienti di crescita e sviluppo, nonché di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed

efficaci per tutti, grazie a progetti ed azioni educative a favore di stili di vita e di uno sviluppo globale sostenibili;

9. prevenire e contrastare la violenza di genere, ogni forma di razzismo, di discriminazione, promuovendo il rispetto e la parità tra donne e uomini (e in generale tra persone a prescindere dall'identità e dall'orientamento di genere), il superamento degli stereotipi di genere e favorendo l'empowerment individuale;

10. contrastare altre forme di violenza agita anche tramite l'uso di piattaforme digitali (es. cyberbullismo);

11. garantire una erogazione di servizi congrui come quantità, qualità e costo economico;

12. sostenere l'integrazione fra culture ed etnie, per favorire l'incontro, lo scambio, la collaborazione fra diverse soggettività e diversi popoli. Nel perseguire tale scopo si sostengono i principi di eticità e laicità, facendo propria la Dichiarazione dei Principi sulla Tolleranza più volte espressi dall'O.N.U. In questa si ribadisce *"la tolleranza è la chiave di volta dei diritti dell'uomo, del pluralismo, della democrazia e dello Stato di Diritto; essa rifiuta il dogmatismo e l'assolutismo, esalta il rispetto, l'accettazione e l'apprezzamento della ricchezza e della diversità delle culture"*.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità, nelle sue dimensioni economico, sociale, culturale ed ambientale, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un

factus factus



ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni, là dove previsti. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si prefigge di realizzare, iniziative di carattere socio-sanitario ed educativo di cui all'art.1 lett. a) della L. 8 novembre 1991 n.381. In particolare la cooperativa intende svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione o accreditamento con enti pubblici e privati in genere, iniziative organizzate nelle seguenti aree:

➤ Area socio-sanitaria, comprendente:

1. ambito medico, predisponendo servizi diagnostici, consulenziali e terapeutici inerenti i bisogni delle persone nei loro cicli di vita;
2. ambito psicologico e psicoterapeutico, predisponendo servizi diagnostici, consulenziali e terapeutici, inerenti i bisogni delle persone nei loro cicli di vita e dei loro caregivers;
3. ambito della prevenzione e promozione della salute, ambito educativo/rieducativo, ambito riabilitativo/abilitativo (riconducibili ad esempio alle seguenti branche specialitiche e/o professionalità: logopedia, psicomotricità, neuropsicomotricità, fisioterapia, terapia occupazionale, scienze motorie, osteopatia, dietista, nutrizionista, ostetrica; e/o ad altre branche specialistiche e/o professionalità) e dell'educazione speciale, predisponendo servizi consulenziali e terapeutici inerenti i bisogni delle persone nei loro cicli di vita (prima e seconda infanzia, adolescenza, giovani, età adulta,

anziani) e dei loro caregivers.

➤ Area della progettualità educativa, psico-pedagogica, pedagogica comprendente:

1. servizi volti allo sviluppo di progetti individuali e di comunità, per diversi soggetti pubblici e privati quali scuole di ogni Ordine e Grado, Istituzioni, Associazioni, Cooperative, Enti del Terzo Settore, aziende, e singole persone nei loro cicli di vita;

2. attività educative e ludico-ricreative, artistico-espressive in diversi contesti aggregativi;

3. servizi e attività connessi con la psicologia dello sport nel ciclo di vita, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse psicologiche connesse alla prestazione sportiva, ma anche alla promozione del benessere psicofisico individuale e sociale delle persone praticanti attività sportive e motorie a vario livello, agonistico e non;

4. Servizi e attività connessi con la psicologia del lavoro, compresa la supervisione.

➤ Area della formazione e supervisione, comprendente:

la progettazione e/o la gestione di specifici ambiti di insegnamento/apprendimento sui temi maggiormente caratterizzanti l'agire professionale della cooperativa. La formazione è caratterizzata da un processo interattivo tra docente e discente, coniugando teoria e prassi operativa.

➤ Area della ricerca, comprendente:

ricerca scientifica, ricerca-azione e ricerca applicata negli ambiti di competenza primariamente espressi nei servizi, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, quali Enti, Università ed Associazioni, con le finalità principali di concorrere alla documentazione scientifica degli esiti e delle prassi


➤ Area assistenziale-sanitaria, comprendente:

la progettazione e la gestione di centri diurni, semiresidenziali e residenziali per minori, adolescenti, giovani, adulti e anziani in situazione di disagio; comunità per minori e familiari.

La cooperativa potrà inoltre:

- gestire ambulatori medici e paramedici per l'erogazione di servizi sanitari polispecialistici;
- realizzare, commercializzare, pubblicare ricerche, libri, riviste, video e altri strumenti comunicativi connessi alle attività della cooperativa;
- occuparsi di attività atte alla prevenzione di situazioni

Federica Fontana



di disagio individuale e sociale finalizzate alla promozione del benessere;

- gestire nidi, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri finalizzati alla formazione permanente degli adulti;
- gestire Centri per le famiglie o più in generale servizi/spazi e attività connessi alla gravidanza, alla neogenitorialità e genitorialità, ;
- gestire centri giovani o più in generale servizi/spazi rivolti ad adolescenti e giovani;
- sviluppare progetti di cittadinanza attiva dei bambini, dei giovani e degli adulti, sviluppando la solidarietà, promuovendo la tolleranza, favorendo la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale al fine di rafforzare la coesione sociale (rientrano in tale ambito anche progetti di educazione sociale, socio relazionale, di prevenzione; progetti di contrasto alla violazione dei diritti umani e di contrasto della violenza e di ogni forma di discriminazione sociale, sessuale, di genere, culturale, etnica, religiosa, politica; progetti in particolar modo a contrasto della violenza agita contro le donne che chiama in causa il maschile e la disparità di potere tra uomini e donne; progetti di promozione delle pari opportunità e dell'emancipazione femminile.
- promuovere azioni, progetti, iniziative che favoriscano il dialogo interculturale, il sostegno e l'integrazione dei migranti; a favore dei soggetti in condizioni di svantaggio (es. detenuti, ex-detenuti).

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione temporanea d'impresa), per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti del Terzo settore da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.


TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore

Patris Patris

Patris Patris



al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di

contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in massimo tre (3) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Fatma Paulista



Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,

la sede legale, contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei

Steno Ferrero

11

Steno Ferrero



precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, raccomandata a mano, a mezzo PEC o ogni altro mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è una persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) e dal successivo art. 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa, è comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione accettare il recesso anticipato.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, a mezzo PEC o ogni altro mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.


Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti

Stano Pavetto

13

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '13' at the top and some illegible text around the perimeter, likely a company or organizational seal.

per l'ammissione;

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive. L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC, raccomandata a mano o ogni altro mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.


Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e), f) ed g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito

Stefano Fontana

15
Dei



regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore né inferiore né superiore ai limiti di legge.

Il valore della singola quota, pari auro 1.500, e il numero minimo di quote che ciascun socio dovrà sottoscrivere sono disciplinati da apposito regolamento approvato in assemblea. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, la quota può essere rimborsata al socio sovventore così come previsto al successivo art. 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori può essere attribuito dall'Assemblea il diritto di eleggere un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:


- 1 voto fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 25.000 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 50.000 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 150.000 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere, decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote, a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di

Stefano Falchetti

[Signature]



ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, ad esclusione dei soci volontari, rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 1.500. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci volontari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 500,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 1.500,00 confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.


L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Pietro Petrucci



La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro;
- produttività.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni **destinati ai soci lavoratori**; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio, la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del revisore legale dei conti;
- e) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;

- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo o del revisore legale dei conti, se nominato;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;
- l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

L'Assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti e) ed l) deve essere redatto da un Notaio (Assemblea straordinaria).

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)


Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci:

fetto fatto

21



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '21' at the top and some illegible text around the perimeter. The signature is a stylized cursive script.

- tramite PEC, lettera raccomandata A/R anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, alla clausola sopra prevista la convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge fissati dall'art.2366 c.c., ovvero in uno o più quotidiani locali sia cartacei che su web, rispetto al Comune dove ha sede legale la società, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche, invece, potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in relazione a quanto previsto in un regolamento interno con apposita delibera assembleare.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. L'Assemblea può svolgersi anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:


- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Fotio Fenturo



Il socio, persona giuridica, imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 13 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)


Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione, può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Petera Pelleru



La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC, Short Message Service (SMS), Whatsapp o altri mezzi tecnologici in uso, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed eventualmente il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta, la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in

una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta e di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno⁽¹⁾ la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanzate.

Atto futuro

27
A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains text around its perimeter, including "COOPERATIVA" and "COMITATO ESECUTIVO".

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisore legale dei conti)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organo di controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di controllo in forma collegiale o come del Sindaco Unico e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli articoli 838 bis c.p.c. nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
 - b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
 - c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.
- La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.


L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Fotico Fotico

29



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'A. Ruffini'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the number '29' at the top and some illegible text around the perimeter, likely a reference or archival mark.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838-ter c.p.c..

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838 ter comma 2 c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale

è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi

Petrina Paterlini

[Signature]



mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

1) delle le parole interchiama solo "ho". Una possibile.

foto fatta





Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'EMILIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 2974/2025 DEL
10/01/2025**

**PROGETTO CRESCERE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	REGGIO EMILIA (RE) VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 17 CAP 42124
Domicilio digitale/PEC	progettocrescere@pec.confcooperative.it
Numero REA	RE - 296935
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02603430352
Forma giuridica	societa' cooperativa
Presidente Consiglio Amministrazione	FANTUZZI PATRIZIA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo www.impresa.italia.it

Estremi di firma digitale
Digitally signed by Alessandro Saguatti
Date: 15/01/2025 13:13:16 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. dell'EMILIA

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Amministratori	7
3 Attività, albi ruoli e licenze	10
4 Sede ed unita' locali in provincia	10
5 Protocollo evaso	11

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02603430352 Data di iscrizione: 02/01/2014 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA SOCIALE, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 17/12/2013
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA COOPERATIVA, CONFORMEMENTE ALLA LEGGE 381/91, NON HA SCOPO DI LUCRO; IL SUO FINE E' IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI AI SENSI ...
Poteri da statuto o da patti sociali	LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA, CON SCELTA DA ADOTTARSI DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA NOMINA, DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI VARIABILE DA 5 A 13 ELETTI DALL'ASSEMBLEA ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02603430352 del Registro delle Imprese dell'EMILIA Data iscrizione: 02/01/2014
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/01/2014 Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA SOCIALE il 19/07/2018 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 28/11/2023 Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 12/12/2024
informazioni costitutive	Denominazione: PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Data atto di costituzione: 17/12/2013
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2080

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/08/2014

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA COOPERATIVA, CONFORMEMENTE ALLA LEGGE 381/91, NON HA SCOPO DI LUCRO; IL SUO FINE E' IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI AI SENSI DELL'ARTICOLO L. LETT. A) 381/91.

LA COOPERATIVA SI ISPIRA AI PRINCIPI CHE SONO ALLA BASE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO MONDIALE ED IN RAPPORTO AD ESSI AGISCE. QUESTI PRINCIPI SONO: LA MUTUALITA', LA SOLIDARIETA', LA DEMOCRATICITA', L'IMPEGNO, L'EQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITA' RISPETTO AI RUOLI, LO SPIRITO COMUNITARIO, IL LEGAME CON IL TERRITORIO, UN EQUILIBRATO RAPPORTO CON LO STATO E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE. LA SOCIETA' INTENDE FAR PARTECIPARE I SOCI AI BENEFICI DELLA MUTUALITA' APPLICANDONE I METODI ED ISPIRANDOSI, NELLA SUA ATTIVITA', AI PRINCIPI DELLA LIBERA E SPONTANEA COOPERAZIONE ALLA CUI DIFFUSIONE ED APPLICAZIONE E' IMPEGNATA.

I PRINCIPI ISPIRATORI:

1. CONCORRERE ALL'ATTUAZIONE DI UNA EDUCAZIONE PERMANENTE DELLA PERSONA, PENSANDOLA COME SOGGETTO LIBERO, VOLTA ALLA RESPONSABILITA' ED AUTONOMIA INDIVIDUALE, PROPENSA ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA, CREATIVA E RISPETTOSA DELLA VITA FAMILIARE E COMUNITARIA NELLE SUE DIFFERENTI ESPRESSIONI AGGREGATIVE;
2. ESSERE UN LUOGO DI CONFRONTO, DI ASCOLTO PER CERCARE UNA RISPOSTA AI BISOGNI DEL TEMPO PRESENTE, LAVORANDO CON FAMIGLIE E TERRITORIO COME CO-COSTRUTTORI DEL BENESSERE, DELL'AUTONOMIA E DELL'AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA, RICONOSCENDONE LA DIGNITA' DELLA CAPACITA' DI SCELTA.
3. CONTRIBUIRE ALLA COSTRUZIONE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE, PROMUOVENDO E OFFRENDO UNA RISPOSTA FLESSIBILE AI CAMBIAMENTI CHE SI LEGGONO NEI DIVERSI CONTESTI IN CUI E' CHIAMATA AD OPERARE.
4. PROMUOVERE LA SALUTE, LA SALUTE MENTALE E IL BENESSERE NEI DIVERSI CONTESTI DI VITA E PROFESSIONALI;
5. SOSTENERE E PROMUOVE IL PRENDERSI CURA DELLA PERSONA NEL SUO CICLO DI VITA, ANCHE CON DIFFICOLTA' TRANSITORIE O PERMANENTI, NONCHE' DEL SUO CONTESTO RELAZIONALE CONSIDERANDO SEMPRE LA PERSONA NELLA SUA UNICITA'. LA CENTRALITA' DELLA CURA NON E' RAPPRESENTATA UNICAMENTE DALLA RISOLUZIONE DEL SINTOMO, MA DA UNA VALORIZZAZIONE DEI PUNTI DI FORZA, CIO' ANCHE IN OSSERVANZA DELLE DIVERSE LEGGI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI VOLTE ALL'INTEGRAZIONE E ALL'INCLUSIONE DEI SOGGETTI DISABILI/CON DISTURBI DEL NEUROSvilUPPO/CON QUADRI SINDROMICI/DISTURBI DEL COMPORTAMENTO/DIFFICOLTA'/CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PERMANENTI O TRANSITORIE;
6. RICERCARE E SVILUPPARE INEDITE E CREATIVE FORME DI RISPOSTA AI BISOGNI SOCIALI, EDUCATIVI E SANITARI, VALORIZZANDO LA RICERCA APPLICATA ALLE CARATTERISTICHE DI UN DATO TERRITORIO, RISPETTANDONE LA STORIA, LA CULTURA E IL SENSO DI APPARTENENZA;
7. PROMUOVERE BENESSERE SOCIALE ATTRAVERSO UNA CULTURA ATTENTA DELLA PREVENZIONE DEL DANNO, NONCHE' FAVORENDO UN'IDEA DI SOCIETA' E AMBIENTE DI VITA VOLTI ALLA SOSTENIBILITA', AL RISPETTO E CURA DI SE', ALLA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE, IN PARTICOLARE DEI MINORI, DEGLI ADOLESCENTI, DELLE DONNE, DEGLI ANZIANI E DI COLORO CHE SI TROVANO IN UNA CONDIZIONE DI VULNERABILITA' O SVANTAGGIO, CONTRASTANDO OGNI FORMA DI VIOLENZA E DI DISCRIMINAZIONE;
8. FAVORIRE LO SVILUPPO DI AMBIENTI DI CRESCITA E SVILUPPO, NONCHE' DI APPRENDIMENTO SICURI, NON VIOLENTI, INCLUSIVI ED EFFICACI PER TUTTI, GRAZIE A PROGETTI ED AZIONI EDUCATIVE A FAVORE DI STILI DI VITA E DI UNO SVILUPPO GLOBALE SOSTENIBILI;
9. PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE, OGNI FORMA DI RAZZISMO, DI DISCRIMINAZIONE, PROMUOVENDO IL RISPETTO E LA PARITA' TRA DONNE E UOMINI (E IN GENERALE TRA PERSONE A PRESCINDERE DALL'IDENTITA' E DALL'ORIENTAMENTO DI GENERE), IL SUPERAMENTO DEGLI STEREOTIPI DI GENERE E FAVORENDO L'EMPOWERMENT INDIVIDUALE;
10. CONTRASTARE ALTRE FORME DI VIOLENZA AGITA ANCHE TRAMITE L'USO DI PIATTAFORME DIGITALI (ES. CYBERBULLISMO);
11. GARANTIRE UNA EROGAZIONE DI SERVIZI CONGRUI COME QUANTITA', QUALITA' E COSTO ECONOMICO;
12. SOSTENERE L'INTEGRAZIONE FRA CULTURE ED ETNIE, PER FAVORIRE L'INCONTRO, LO SCAMBIO, LA COLLABORAZIONE FRA DIVERSE SOGGETTIVITA' E DIVERSI POPOLI. NEL PERSEGUIRE TALE SCOPO SI SOSTENGONO I PRINCIPI DI ETICITA' E LAICITA', FACENDO

PROPRIA LA DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI SULLA TOLLERANZA PIU' VOLTE ESPRESSI DALL'O.N.U. IN QUESTA SI RIBADISCE "LA TOLLERANZA E' LA CHIAVE DI VOLTA DEI DIRITTI DELL'UOMO, DEL PLURALISMO, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO; ESSA RIFIUTA IL DOGMATISMO E L'ASSOLUTISMO, ESALTA IL RISPETTO, L'ACCETTAZIONE E L'APPREZZAMENTO DELLA RICCHEZZA E DELLA DIVERSITA' DELLE CULTURE".

LA COOPERATIVA, PER POTER CURARE NEL MIGLIOR MODO GLI INTERESSI DEI SOCI E FAVORIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA', NELLE SUE DIMENSIONI ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE ED AMBIENTALE, DEVE COOPERARE ATTIVAMENTE CON ALTRI ENTI COOPERATIVI, ALTRE IMPRESE ED IMPRESE SOCIALI E ORGANISMI DEL TERZO SETTORE, SU SCALA LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

LA COOPERATIVA INTENDE REALIZZARE I PROPRI SCOPI SOCIALI ANCHE MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE DELLA COMUNITA', DEI VOLONTARI, DEI FRUITORI DEI SERVIZI ED ENTI CON FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE, ATTUANDO IN QUESTO MODO - GRAZIE ANCHE ALL'APPORTO DEI SOCI LAVORATORI - L'AUTOGESTIONE RESPONSABILE DELL'IMPRESA.

LA COOPERATIVA OPERA IN FORMA MUTUALISTICA E SENZA FINI SPECULATIVI TRAMITE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'IMPRESA CHE NE E' L'OGGETTO, DANDO CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA AI SOCI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI.

AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E MUTUALISTICI, I SOCI INSTAURANO CON LA COOPERATIVA UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA SUBORDINATA O AUTONOMA, O IN QUALSIASI ALTRA FORMA IVI COMPRESI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI SONO DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142.

NELLA COSTITUZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI RAPPORTI MUTUALISTICI, GLI AMMINISTRATORI DEVONO RISPETTARE IL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI SOCI. IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DEI RAPPORTI MUTUALISTICI, LA PARITA' DI TRATTAMENTO DEVE ESSERE RISPETTATA ANCHE NELLA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI, LA' DOVE PREVISTI.

LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON TERZI. CONSIDERATO LO SCOPO MUTUALISTICO COSI' COME DEFINITO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NONCHE' I REQUISITI E GLI INTERESSI DEI SOCI COME PIU' OLTRE DETERMINATI, LA COOPERATIVA SI PREFIGGE DI REALIZZARE, INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIO-SANITARIO ED EDUCATIVO DI CUI ALL'ART.1 LETT. A) DELLA L. 8 NOVEMBRE 1991 N.381. IN PARTICOLARE LA COOPERATIVA INTENDE SVOLGERE DIRETTAMENTE E/O IN APPALTO O CONVENZIONE O ACCREDITAMENTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE, INIZIATIVE ORGANIZZATE NELLE SEGUENTI AREE:

AREA SOCIO-SANITARIA, COMPRENDENTE:

1. AMBITO MEDICO, PREDISPONENDO SERVIZI DIAGNOSTICI, CONSULENZIALI E TERAPEUTICI INERENTI I BISOGNI DELLE PERSONE NEI LORO CICLI DI VITA;
2. AMBITO PSICOLOGICO E PSICOTERAPEUTICO, PREDISPONENDO SERVIZI DIAGNOSTICI, CONSULENZIALI E TERAPEUTICI, INERENTI I BISOGNI DELLE PERSONE NEI LORO CICLI DI VITA E DEI LORO CAREGIVERS;
3. AMBITO DELLA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE, AMBITO EDUCATIVO/RIEDUCATIVO, AMBITO RIABILITATIVO/ABILITATIVO (RICONDUCEBILI AD ESEMPIO ALLE SEGUENTI BRANCHE SPECIALISTICHE E/O PROFESSIONALITA': LOGOPEDIA, PSICOMOTRICITA', NEUROPSICOMOTRICITA', FISIOTERAPIA, TERAPIA OCCUPAZIONALE, SCIENZE MOTORIE, OSTEOPATIA, DIETISTA, NUTRIZIONISTA, OSTETRICA; E/O AD ALTRE BRANCHE SPECIALISTICHE E/O PROFESSIONALITA') E DELL'EDUCAZIONE SPECIALE, PREDISPONENDO SERVIZI CONSULENZIALI E TERAPEUTICI INERENTI I BISOGNI DELLE PERSONE NEI LORO CICLI DI VITA (PRIMA E SECONDA INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVANI, ETA' ADULTA, ANZIANI) E DEI LORO CAREGIVERS.

AREA DELLA PROGETTUALITA' EDUCATIVA, PSICO-PEDAGOGICA, PEDAGOGICA COMPRENDENTE:

1. SERVIZI VOLTI ALLO SVILUPPO DI PROGETTI INDIVIDUALI E DI COMUNITA', PER DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI QUALI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, ENTI DEL TERZO SETTORE, AZIENDE, E SINGOLE PERSONE NEI LORO CICLI DI VITA;
2. ATTIVITA' EDUCATIVE E LUDICO-RICREATIVE, ARTISTICO-ESPRESSIVE IN DIVERSI CONTESTI AGGREGATIVI;
3. SERVIZI E ATTIVITA' CONNESSI CON LA PSICOLOGIA DELLO SPORT NEL CICLO DI VITA, FINALIZZATI ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE PSICOLOGICHE CONNESSE ALLA PRESTAZIONE SPORTIVA, MA ANCHE ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO INDIVIDUALE E SOCIALE DELLE PERSONE PRATICANTI ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE A VARIO LIVELLO, AGONISTICO E NON;
4. SERVIZI E ATTIVITA' CONNESSI CON LA PSICOLOGIA DEL LAVORO, COMPRESA LA SUPERVISIONE.

AREA DELLA FORMAZIONE E SUPERVISIONE, COMPRENDENTE:

LA PROGETTAZIONE E/O LA GESTIONE DI SPECIFICI AMBIENTI DI INSEGNAMENTO/

APPRENDIMENTO SUI TEMI MAGGIORMENTE CARATTERIZZANTI L'AGIRE PROFESSIONALE DELLA COOPERATIVA. LA FORMAZIONE E' CARATTERIZZATA DA UN PROCESSO INTERATTIVO TRA DOCENTE E DISCENTE, CONIUGANDO TEORIA E PRASSI OPERATIVA.

AREA DELLA RICERCA, COMPRENDENTE:

RICERCA SCIENTIFICA, RICERCA-AZIONE E RICERCA APPLICATA NEGLI AMBITI DI COMPETENZA PRIMARIAMENTE ESPRESSE NEI SERVIZI, IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, QUALI ENTI, UNIVERSITA' ED ASSOCIAZIONI, CON LE FINALITA' PRINCIPALI DI CONCORRERE ALLA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA DEGLI ESITI E DELLE PRASSI

AREA ASSISTENZIALE-SANITARIA, COMPRENDENTE:

LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI DIURNI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, ADOLESCENTI, GIOVANI, ADULTI E ANZIANI IN SITUAZIONE DI DISAGIO; COMUNITA' PER MINORI E FAMILIARI.

LA COOPERATIVA POTRA' INOLTRE:

GESTIRE AMBULATORI MEDICI E PARAMEDICI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI POLISPECIALISTICI;

REALIZZARE, COMMERCIALIZZARE, PUBBLICARE RICERCHE, LIBRI, RIVISTE, VIDEO E ALTRI STRUMENTI COMUNICATIVI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA; OCCUPARSI DI ATTIVITA' ATTE ALLA PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI DISAGIO INDIVIDUALE E SOCIALE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE;

GESTIRE NIDI, SCUOLE D'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE, CENTRI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI;

GESTIRE CENTRI PER LE FAMIGLIE O PIU' IN GENERALE SERVIZI/SPAZI E ATTIVITA' CONNESSI ALLA GRAVIDANZA, ALLA NEOGENITORIALITA' E GENITORIALITA', ;

GESTIRE CENTRI GIOVANI O PIU' IN GENERALE SERVIZI/SPAZI RIVOLTI AD ADOLESCENTI E GIOVANI;

SVILUPPARE PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA DEI BAMBINI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI, SVILUPPANDO LA SOLIDARIETA', PROMUOVENDO LA TOLLERANZA, FAVORENDO LA CONOSCENZA, LA COMPrensIONE E L'INTEGRAZIONE CULTURALE AL FINE DI RAFFORZARE LA COESIONE SOCIALE (RIENTRANO IN TALE AMBITO ANCHE PROGETTI DI EDUCAZIONE SOCIALE, SOCIO RELAZIONALE, DI PREVENZIONE; PROGETTI DI CONTRASTO ALLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI E DI CONTRASTO DELLA VIOLENZA E DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE SOCIALE, SESSUALE, DI GENERE, CULTURALE, ETNICA, RELIGIOSA, POLITICA; PROGETTI IN PARTICOLAR MODO A CONTRASTO DELLA VIOLENZA AGITA CONTRO LE DONNE CHE CHIAMA IN CAUSA IL MASCHILE E LA DISPARITA' DI POTERE TRA UOMINI E DONNE; PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELL'EMANCIPAZIONE FEMMINILE.

PROMUOVERE AZIONI, PROGETTI, INIZIATIVE CHE FAVORISCANO IL DIALOGO INTERCULTURALE, IL SOSTEGNO E L'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI; A FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (ES.DETENUTI, EX-DETENUTI).

NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE, LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE ALLE ATTIVITA' SOPRAELENCATE, NONCHE' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI O COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI ALLE MEDESIME COMPRESA L'ISTITUZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISTO DI MAGAZZINI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ATTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI.

LA COOPERATIVA POTRA' PARTECIPARE A GARE D'APPALTO INDETTE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ANCHE IN A.T.I. (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA), PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO; POTRA' RICHIEDERE ED UTILIZZARE LE PROVVISI DISPOSTE DALLA CEE, DALLO STATO, DALLA REGIONE, DAGLI ENTI LOCALI, DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DA ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE' ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.1.1992, N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE ED EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI, DIVERSI DAI TITOLI DI DEBITO, AI SENSI DELL'ART. 2526 DEL CODICE CIVILE.

LA COOPERATIVA POTRA' ALTRESI' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FACOLTA' DI SOSTENERE LO SVILUPPO DI ALTRE COOPERATIVE SOCIALI, PURCHE' PER LA MISURA E PER L'OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE NON RISULTI SOSTANZIALMENTE MODIFICATO L'OGGETTO SOCIALE DETERMINATO DALLO STATUTO E CON ESCLUSIONE ASSOLUTA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI

PARTECIPAZIONI RISERVATA DALLA LEGGE A COOPERATIVE IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' AUTORIZZATO A COMPIERE LE OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2529 DEL CODICE CIVILE ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI IVI PREVISTI. LA COOPERATIVA, INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA, CON SCELTA DA ADOTTARSI DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLA NOMINA, DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI VARIABILE DA 5 A 13 ELETTI DALL'ASSEMBLEA CHE NE DETERMINA, DI VOLTA IN VOLTA, IL NUMERO.

QUALORA LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE ED UNO O PIU' VICEPRESIDENTI.

L'AMMINISTRATORE UNICO O LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' SCELTA TRA I SOCI COOPERATORI OPPURE TRA LE PERSONE INDICATE DAI SOCI COOPERATORI PERSONE GIURIDICHE. GLI AMMINISTRATORI RESTANO IN CARICA FINO A REVOCA O DIMISSIONI O PER IL PERIODO DETERMINATO DAI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA. GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI RISERVATI ALLA DECISIONE DEI SOCI DALLA LEGGE. NEL CASO DI NOMINA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, GLI AMMINISTRATORI POSSONO DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, AD ECCEZIONE DELLE MATERIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2544 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLE DECISIONI CHE INCIDONO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI CON I SOCI, AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, OPPURE AD UN COMITATO ESECUTIVO FORMATO DA ALCUNI AMMINISTRATORI, DETERMINANDONE IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA. L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO. LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA, NEI LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE, ANCHE AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, INSTITORI E PROCURATORI SPECIALI.

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VICEPRESIDENTE, LA CUI FIRMA COSTITUISCE PIENA PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE. L'AMMINISTRATORE UNICO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DELLE DELEGHE AGLI STESSI CONFERITE, POTRANNO CONFERIRE SPECIALI PROCURE, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, AD ALTRI CONSIGLIERI OPPURE AD ESTRANEI, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI AL RIGUARDO.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

QUALORA LO CONSENTANO LE RISULTANZE DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' PROPORRE ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI DESTINARE UNA QUOTA DELL'UTILE AI SOCI COOPERATORI A TITOLO DI RISTORNO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO INTERNO, DA APPROVARSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2521, ULTIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE.

I RISTORNI ATTRIBUITI AI SOCI LAVORATORI, CHE COSTITUISCONO MAGGIORAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE, NON POSSONO IN NESSUN CASO SUPERARE LA MISURA DEL TRENTA PER CENTO DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI COMPLESSIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA UNO E COMMA DUE, LETTERA A), DELLA LEGGE 3 APRILE 2001 N. 142. LA RIPARTIZIONE DEL RISTORNO E LA SUCCESSIVA EROGAZIONE AI SINGOLI SOCI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PREDETTO REGOLAMENTO REDATTO SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI, CONSIDERATI SINGOLARMENTE O COMBINATI TRA LORO DISTINTI PER CIASCUNA CATEGORIA DI SOCI COOPERATORI. PER I SOCI LAVORATORI SI TERRA' CONTO DI:

ORE LAVORATE E RETRIBUITE NEL CORSO DELL'ANNO;
QUALIFICA PROFESSIONALE;
COMPENSI EROGATI;
TEMPO DI PERMANENZA IN COOPERATIVA,
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO;
PRODUTTIVITA'.

SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO AI COMMI PRECEDENTI L'ASSEMBLEA, CHE APPROVA IL

PROGETTO DI BILANCIO, DELIBERA SULL'EROGAZIONE DEI RISTORNI DESTINATI AI SOCI LAVORATORI; QUESTI POSSONO ESSERE ASSEGNATI, OLTRE CHE MEDIANTE EROGAZIONE DIRETTA, ANCHE SOTTO FORMA DI AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE POSSEDUTO DA CIASCUN SOCIO, O MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI AZIONI DI SOVVENZIONE O DI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI DI DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2526 DEL CODICE CIVILE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di limitazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

CON DELIBERA DEL 16 DICEMBRE 2024 VERBALIZZATA DAL NOTAIO TERESA DI GIROLAMO REP. N. 17449/9680, L'ASSEMBLEA HA ADOTTATO UN NUOVO STATUTO SOCIALE NEL QUALE SONO STATI MODIFICATI IN PARTICOLAR MODO GLI ARTICOLI N. 2, 3, 4, 5, 9, 16, 20 E IL 23 RELATIVI ALLA DURATA, ALLO SCOPO MUTUALISTICO, ALL'OGGETTO SOCIALE, AI SOCI, E AI RISTORNI.

deposito statuto aggiornato

SI DEPOSITA IL NUOVO STATUTO SOCIALE COME RISULTA DAL VERBALE DI ASSEMBLEA IN DATA 16 DICEMBRE 2024 VERBALIZZATO DAL NOTAIO TERESA DI GIROLAMO REP. N. 17449/9680.

2 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	FANTUZZI PATRIZIA	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	AGOSTI ANNAMARIA	
Consigliera	BONACINI SILVIA	
Consigliera	TAGLIAZUCCHI SIMONA	
Consigliera	FACCIN MARIA TERESA	
Consigliera	PORRO GRAZIANA	
Consigliera	FONTANA GIULIA	
Consigliera	CANOVI MARIACHIARA	
Consigliere	MORATTI LUCA	

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione Numero componenti: 9

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

FANTUZZI PATRIZIA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a REGGIO EMILIA (RE) il 08/05/1972
Codice fiscale: FNTPRZ72E48H223E
REGGIO EMILIA (RE)
VIA ERNESTO CHE GUEVARA 51 CAP 42123

carica

consigliera
Data atto di nomina: 23/01/2023
Data di prima iscrizione: 02/01/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 23/01/2023
Data iscrizione: 16/02/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

**Vice Presidente Del
Consiglio D'amministrazione**

AGOSTI ANNAMARIA

domicilio

Nata a MODENA (MO) il 18/05/1973
Codice fiscale: GSTNMR73E58F257Y
REGGIO EMILIA (RE)
VIA PIERO GOBETTI 4 CAP 42121

carica

consigliera
Data atto di nomina: 23/01/2023
Data di prima iscrizione: 02/01/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Data atto di nomina: 23/01/2023
Data iscrizione: 16/02/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

Consigliera

BONACINI SILVIA

domicilio

Nata a REGGIO EMILIA (RE) il 11/11/1971
Codice fiscale: BNCSLV71S51H223N
ALBINEA (RE)
VIA PERTINI 20 CAP 42020

carica

consigliera
Data atto di nomina: 23/01/2023
Data di prima iscrizione: 02/01/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

Consigliera

TAGLIAZUCCHI SIMONA

domicilio

Nata a REGGIO EMILIA (RE) il 01/12/1969
Codice fiscale: TGLSMN69T41H223G
REGGIO EMILIA (RE)
VIA GRAN SASSO D'ITALIA 26 CAP 42122

carica

consigliera

Data atto di nomina: 23/01/2023
Data di prima iscrizione: 02/01/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

Consigliera

FACCIN MARIA TERESA

domicilio

Nata a VIADANA (MN) il 21/03/1968
Codice fiscale: FCCMTR68C61L826O
BAGNOLO IN PIANO (RE)
VIA RONCHI 13 CAP 42011 FRAZIONE PIEVE ROSSA

carica

consigliera

Data atto di nomina: 23/01/2023
Data di prima iscrizione: 02/01/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

Consigliera

PORRO GRAZIANA

domicilio

Nata a ANDRIA (BA) il 07/04/1975
Codice fiscale: PRRGZN75D47A285Q
REGGIO EMILIA (RE)
VIA LUTHULI 11 CAP 42123

carica

consigliera

Data atto di nomina: 23/01/2023
Data di prima iscrizione: 12/01/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

Consigliera

FONTANA GIULIA

domicilio

Nata a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 22/03/1982
Codice fiscale: FNTGLI82C62F463S
BIBBIANO (RE)
VIA CAVOUR 32/2 CAP 42021

carica

consigliera

Data atto di nomina: 23/01/2023
Data di prima iscrizione: 31/01/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025

Consigliera

CANOVI MARIACHIARA

domicilio

Nata a REGGIO EMILIA (RE) il 25/06/1983
Codice fiscale: CNVMCH83H65H223B
REGGIO EMILIA (RE)
VIA DE PIETRI 46 CAP 42123 FRAZIONE RIVALTA

carica

consigliera

Data atto di nomina: 23/01/2023
Data iscrizione: 16/02/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025
Data presentazione carica: 15/02/2023

Consigliere

MORATTI LUCA

Nato a REGGIO EMILIA (RE) il 01/07/1985
Codice fiscale: MRTLCU85L01H223E

domicilio

REGGIO EMILIA (RE)
VIA ARNO 17 CAP 42124

carica

consigliere

Data atto di nomina: 23/01/2023
Data iscrizione: 16/02/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2025
Data presentazione carica: 15/02/2023

3 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa

02/01/2014

Attività prevalente

EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE SULLA PERSONA IN DIFFICOLTA' E ASSISTENZA SOCIALE

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2014

attività prevalente esercitata dall'impresa

EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE SULLA PERSONA IN DIFFICOLTA' E ASSISTENZA SOCIALE

attività esercitata nella sede legale

EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE SULLA PERSONA IN DIFFICOLTA' E ASSISTENZA SOCIALE

attività secondaria esercitata nella sede legale

GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE, FORMATIVE, DIAGNOSTICHE, RIABILITATIVE, PSICOLOGICHE E TERAPEUTICHE RIVOLTE ALLO SVILUPPO ARMONICO GLOBALE DELLA PERSONA

impresa sociale

Numero lavoratori svantaggiati: 0
Numero lavoratori disabili: 0

Albi e Ruoli

Albo Società Cooperative

Iscritta con il numero: A232146
Data di iscrizione: 02/01/2014
Sezione: cooperativa a mutualita' prevalente di cui agli art. 2512 e seg.
Categoria: cooperative sociali
Categoria attività esercitata: produzione e lavoro-gestione di servizi (tipo a)
modello organizzativo adottato: tipo srl
Numero totale dei soci: 28

4 Sede ed unità locali in provincia

Indirizzo Sede legale

REGGIO EMILIA (RE)
VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 17 CAP 42124

Domicilio digitale/PEC

progettocrescere@pec.confcooperative.it

Partita IVA

02603430352

Numero repertorio economico amministrativo (REA)

RE - 296935

Unità Locale n. RE/1

VIA MARTIRI DELLA BETTOLA 51 REGGIO EMILIA (RE) CAP 42123

Unità Locale n. RE/3

VIA BOLOGNA 2 POVIGLIO (RE) CAP 42028

Unita' Locale n. RE/4
Unita' Locale n. RE/5

VIA FOSCATO 35 REGGIO EMILIA (RE) CAP 42123
VIA FRATELLI CORRADINI 4/A BIBBIANO (RE) CAP 42021

Sedi secondarie ed unità locali

Unita' Locale n. RE/1

Indirizzo

Ufficio
Data apertura: 02/01/2014
REGGIO EMILIA (RE)
VIA MARTIRI DELLA BETTOLA 51 CAP 42123

Attività esercitata

Attività secondaria esercitata

EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE SULLA PERSONA IN DIFFICOLTA' E ASSISTENZA SOCIALE.
GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE, FORMATIVE, DIAGNOSTICHE, RIABILITATIVE,
PSICOLOGICHE E TERAPEUTICHE RIVOLTE ALLO SVILUPPO ARMONICO GLOBALE DELLA PERSONA

Unita' Locale n. RE/3

Indirizzo

Sede Operativa
Data apertura: 02/01/2014
POVIGLIO (RE)
VIA BOLOGNA 2 CAP 42028

Attività esercitata

ASSISTENZA SCOLASTICA E RIEDUCAZIONE SU BAMBINI IN DIFFICOLTA', DAL 02/01/2014

Unita' Locale n. RE/4

Indirizzo

Data apertura: 13/07/2020
REGGIO EMILIA (RE)
VIA FOSCATO 35 CAP 42123

Attività esercitata

PORTIERATO SOCIALE E ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI.

Unita' Locale n. RE/5

Indirizzo

Ambulatorio
Data apertura: 07/01/2021
BIBBIANO (RE)
VIA FRATELLI CORRADINI 4/A CAP 42021

Attività esercitata

EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE SULLA PERSONA INDIFFICOLTA' E ASSISTENZA SOCIALE

5 Protocollo evaso

**Protocollo n. 2974/2025
del 10/01/2025**

moduli

**S2 - modifica società, consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.**

atti

• modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)
Data atto: 16/12/2024
Data iscrizione: 15/01/2025
atto pubblico
Notaio: DI GIROLAMO TERESA
Repertorio n: 17449
Località: REGGIO EMILIA (RE)
Registrazione n.: 297 SERIE 1T del 10/01/2025
Località di registrazione: REGGIO EMILIA (RE)

Iscrizioni

Data iscrizione: 15/01/2025
VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2053

Data iscrizione: 15/01/2025

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

LA COOPERATIVA SI PREFIGGE DI REALIZZARE, INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIO-SANITARIO ED EDUCATIVO DI CUI ALL'ART.1 LETT. A) DELLA L. 8 NOVEMBRE 1991 N.381. IN PARTICOLARE LA COOPERATIVA INTENDE SVOLGERE DIRETTAMENTE E/O IN APPALTO O CONVENZIONE O ACCREDITAMENTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE, INIZIATIVE ORGANIZZATE NELLE SEGUENTI AREE:

AREA SOCIO-SANITARIA, COMPRENDENTE:

1. AMBITO MEDICO, PREDISPONENDO SERVIZI DIAGNOSTICI, CONSULENZIALI E TERAPEUTICI INERENTI I BISOGNI DELLE PERSONE NEI LORO CICLI DI VITA;
2. AMBITO PSICOLOGICO E PSICOTERAPEUTICO, PREDISPONENDO SERVIZI DIAGNOSTICI, CONSULENZIALI E TERAPEUTICI, INERENTI I BISOGNI DELLE PERSONE NEI LORO CICLI DI VITA;
3. AMBITO RIABILITATIVO/ABILITATIVO (LOGOPEDIA, PSICOMOTRICITA' E/O ALTRE BRANCHE SPECIALISTICHE) E DELL'EDUCAZIONE SPECIALE, PREDISPONENDO SERVIZI CONSULENZIALI E TERAPEUTICI INERENTI I BISOGNI DELLE PERSONE NEI LORO CICLI DI VITA.

PER CIASCUNO DI QUESTI AMBITI PARTICOLARE ATTENZIONE ORGANIZZATIVA E' RIVOLTA ALLA PERSONA IN ETA' EVOLUTIVA E ADOLESCENZIALE, NONCHE' ALLA FAMIGLIA, ATTRAVERSO SERVIZI DEDICATI AVVALENDOSI DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI.

AREA DELLA PROGETTUALITA' EDUCATIVA E PSICO-PEDAGOGICA, COMPRENDENTE:

1. SERVIZI VOLTI ALLO SVILUPPO DI PROGETTI INDIVIDUALI E DI COMUNITA', PER DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI QUALI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E SINGOLE PERSONE NEI LORO CICLI DI VITA;
2. ATTIVITA' EDUCATIVA E LUDICO-RICREATIVO IN DIVERSI CONTESTI AGGREGATIVI.

? AREA DELLA FORMAZIONE, COMPRENDENTE:

LA PROGETTAZIONE E/O LA GESTIONE DI SPECIFICI AMBITI DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO SUI TEMI MAGGIORMENTE CARATTERIZZANTI L'AGIRE PROFESSIONALE DELLA COOPERATIVA. LA FORMAZIONE E' CARATTERIZZATA DA UN PROCESSO INTERATTIVO TRA DOCENTE E DISCENTE, CONIUGANDO TEORIA E PRASSI OPERATIVA.

AREA DELLA RICERCA, COMPRENDENTE:

RICERCA SCIENTIFICA, RICERCA-AZIONE E RICERCA APPLICATA NEGLI AMBITI DI COMPETENZA PRIMARIAMENTE ESPRESSI NEI SERVIZI, IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, QUALI ENTI, UNIVERSITA' ED ASSOCIAZIONI, CON LE FINALITA' PRINCIPALI DI CONCORRERE ALLA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA DEGLI ESITI E DELLE PRASSI

AREA ASSISTENZIALE-SANITARIA, COMPRENDENTE:

LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI DIURNI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER MINORI, ADOLESCENTI, GIOVANI, ADULTI E ANZIANI IN SITUAZIONE DI DISAGIO; COMUNITA' PER MINORI E FAMILIARI.

LA COOPERATIVA POTRA' INOLTRE:

GESTIRE AMBULATORI MEDICI E PARAMEDICI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI POLISPECIALISTICI;

REALIZZARE, COMMERCIALIZZARE, PUBBLICARE RICERCHE, LIBRI, RIVISTE, VIDEO E ALTRI STRUMENTI COMUNICATIVI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA;

OCCUPARSI DI ATTIVITA' ATTE ALLA PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI DISAGIO INDIVIDUALE E SOCIALE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE;

GESTIRE NIDI, SCUOLE D'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE, CENTRI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI;

SVILUPPARE PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA DEI BAMBINI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI, SVILUPPANDO LA SOLIDARIETA', PROMUOVENDO LA TOLLERANZA, FAVORENDO LA CONOSCENZA, LA COMPrensIONE E L'INTEGRAZIONE CULTURALE AL FINE DI RAFFORZARE LA

COESIONE SOCIALE (RIENTRANO IN TALE AMBITO ANCHE PROGETTI DI EDUCAZIONE SOCIALE, SOCIO RELAZIONALE, DI PREVENZIONE); PROMUOVERE AZIONI, PROGETTI, INIZIATIVE CHE FAVORISCANO IL DIALOGO INTERCULTURALE. LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI ESPLETAMENTO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI. NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE, LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE ALLE ATTIVITA' SOPRAELENCATE, NONCHE' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI O COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI ALLE MEDESIME COMPRESA L'ISTITUZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISTO DI MAGAZZINI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ATTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. LA COOPERATIVA POTRA' PARTECIPARE A GARE D'APPALTO INDETTE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ANCHE IN A.T.I. (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA), PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO; POTRA' RICHIEDERE ED UTILIZZARE LE PROVVISI DISPOSTE DALLA CEE, DALLO STATO, DALLA REGIONE, DAGLI ENTI LOCALI O ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE. LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE' ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.1.1992, N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE. LA COOPERATIVA POTRA' ALTRESI' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FACOLTA' DI SOSTENERE LO SVILUPPO DI ALTRE COOPERATIVE SOCIALI, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI. L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AUTORIZZATO A COMPIERE LE OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2529 DEL CODICE CIVILE ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI IVI PREVISTI. LA COOPERATIVA, INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

Data iscrizione: 15/01/2025

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSENTE)

002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO (ASSENTE)

Data iscrizione: 15/01/2025

MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:

L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI ANNUALI DESTINANDOLI:

A) A RISERVA LEGALE INDIVISIBILE NELLA MISURA NON INFERIORE A QUELLA STABILITA DALLA LEGGE;

B) AL FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 31.1.1992, N. 59, NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE MEDESIMA; C) A REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DEI SOCI SOVVENTORI; D) AD EVENTUALE RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 31.1.1992, N. 59; E) AD EVENTUALI DIVIDENDI

IN MISURA NON SUPERIORE AL LIMITE STABILITO DAL CODICE CIVILE PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE.L'ASSEMBLEA PUO', IN OGNI CASO, DESTINARE GLI UTILI, FERME RESTANDO LE DESTINAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE, ALLA COSTITUZIONE DI RISERVE INDIVISIBILI, OPPURE A RISERVE DIVISIBILI TRA I SOCI NON COOPERATORI.L'ASSEMBLEA PUO' SEMPRE DELIBERARE LA DISTRIBUZIONE DI UTILI AI SOLI SOCI NON COOPERATORI NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE.

Data iscrizione: 15/01/2025

CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:

923 - LIMITAZIONE (ASSENTE)

925 - ALTRO (ASSENTE)

